

## Appello 2006/25

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (presidente), Giorgio Ballerini Giacometti, Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre (membri effettivi) con Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e con Sergio Pepe, Marco Alberti e Nicola Vescia (uditori) ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione APT La Croix avverso la decisione con cui, in data 17 settembre 2006, il Comitato per le Proteste del "XVIII Trofeo MARIPERMAN" le ha negato riparazione.

Si premette che al vertice della classifica generale redatta a conclusione delle due prove del "XVIII Trofeo MARIPERMAN", organizzato dalla S.V.M.M. di La Spezia nei giorni 10 e 11 settembre 2005, si collocavano a parità di punteggio le imbarcazioni APT La Croix e Malulè, ma con piazzamenti diversi tra loro nelle singole prove (1+3 per APT La Croix; 2+2 per Malulè). Poiché le Istruzioni di Regata prevedevano che, a parziale modifica del punto [A8.1](#) del Regolamento di Regata, la parità dovesse risolversi in favore del concorrente meglio piazzato nell'ultima prova, il Comitato di Regata decideva di assegnare il primo posto a Malulè.

L'armatore di APT La Croix, ritenendo la decisione erronea, presentò richiesta di riparazione a cui fece riscontro la nota 21 settembre 2006 del Comitato per le Proteste, con cui quest'ultimo respinse senza udienza l'istanza di APT La Croix, avendo ritenuto che il Comitato Organizzatore avesse facoltà di modificare, con le istruzioni di regata, il sistema di punteggio previsto dal regolamento.

Avverso la suddetta decisione APT La Croix propose appello con atto 26 settembre 2005.

Con sentenza emessa il 7 aprile 2006 la Giuria di Appello accolse la doglianza dell'appellante, nella parte in cui essa contestava che la decisione del Comitato per le Proteste era emessa senza una preventiva udienza e rimise gli atti a quest'ultimo, affinché, convocate le parti, tenesse una regolare udienza in contraddittorio prima di decidere.

In data 17 settembre 2006 il Comitato per le Proteste, convocate le parti, tenne la prescritta udienza ed emise la sentenza con cui negò ad APT La Croix la riparazione richiesta, ribadendo che il Comitato Organizzatore aveva la facoltà di modificare il sistema di punteggio previsto dal regolamento per mezzo delle istruzioni di regata, le quali recitavano: "A parziale modifica del punto [A8](#) del RdR in vigore, in caso di punteggio equivalente, la parità sarà risolta a favore del concorrente meglio piazzato nell'ultima prova".

APT La Croix ha proposto nei termini un nuovo appello avverso quest'ultima decisione, ripetendo le contestazioni già sollevate con l'appello 31/2005 e cioè: che le istruzioni di regata non possono modificare quanto riportato nel Bando di Regata (questo semplicemente richiamava l'applicazione del "Punteggio Minimo", mentre le Istruzioni di Regata precisavano l'applicazione del "Punteggio Minimo", ma con la Regola [A8](#) modificata a favore della barca meglio piazzata nell'ultima prova); e che la regola [86](#) non consente alle istruzioni di regata di modificare [l'Appendice A](#) del R.d.R.

Questa Giuria di Appello osserva:

- che, secondo il disposto della regola [63.7](#) (conflitto tra regole), nel caso in cui una regola del bando di regata entri in conflitto con una regola delle Istruzioni di Regata, il Comitato per le Proteste dovrà adottare la regola che esso ritiene più equa per tutte le barche coinvolte;
- che evidentemente il Comitato per le Proteste ha ritenuto più equo per entrambe le barche far prevalere le norme delle Istruzioni di Regata e che tale applicazione appare corretta, in ossequio ai principi della prevalenza della norma speciale sulla regola generale (nel caso di specie, nel Bando di Regata il "Punteggio Minimo" era stato solo genericamente richiamato) e della prevalenza della norma più recente sulla norma meno recente;
- che l'appellante non contesta la circostanza che le istruzioni di regata siano state messe a disposizione di tutte le barche iscritte prima dell'inizio delle regate; e che quindi tutte le barche concorrenti erano informate del sistema di punteggio che sarebbe stato applicato;
- che in conseguenza l'appellante avrebbe potuto far valere in quel momento le proprie convinzioni e non a conclusione delle regate, quando la classifica gli dava torto;

- che l'appellante assume, a torto, che non possano essere applicate altre formule che non siano il "Punteggio Minimo" o il "Bonus Point", in applicazione della regola [86](#) che non permette alle istruzioni di regata di modificare la [Parte 7](#) del regolamento di regata e quindi la Regola [89.3](#) (Punteggio);

- che quest'ultima interpretazione è errata: poiché l'adozione di un sistema diverso di punteggio (la formula applicata nella specie potrebbe essere definita "Punteggio Minimo Modificato") non costituisce violazione della regola [86](#), poiché non comporta alcuna modifica della regola [89.3\(a\)](#), la quale già prevede che oltre ai due più usati sistemi di punteggio possa essere previsto un qualsiasi altro sistema (*'il comitato di regata deve classificare... una serie..., usando il Punteggio Minimo, salvo che le Istruzioni di Regata prescrivano l'uso del Bonus Point o di un altro sistema'*).

- che la regola [A4](#) ribadisce questa facoltà (al quarto punto della Regola: *"Il Punteggio Minimo verrà applicato automaticamente a meno che le Istruzioni di Regata prevedano un sistema diverso; vedi regola [89.3\(a\)](#)"*);

- che la regola [A8](#) (Parità nella serie) è cosa diversa dalla regola [A4](#) (Sistema di punteggio) e che la regola [86](#) vieta la modifica di una regola di un'appendice che porti al risultato di cambiare una regola "immodificabile"; e che nella specie la variazione apportata dalle Istruzioni di Regata alla regola [A8](#) ha portato al risultato di un "Sistema Diverso", previsto nella stessa regola [89.3 \(a\)](#);

- che infine il Comitato Organizzatore, nel precisare la modifica alla regola [A8](#), correttamente fece specifico riferimento alla stessa, come richiesto dalla regola [86.1\(b\)](#).  
Per questi motivi la Giuria di Appello respinge l'appello, perché infondato, e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Genova il 16 febbraio 2007

Il Presidente

Giuseppe Meo